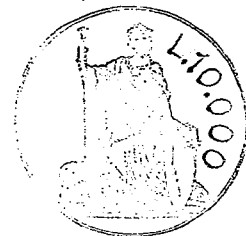



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via G. Bruno 24 - BRINDISI
C. Fisc. C.F. BNR 3816 A182K
Part. IVA 00157850744

379730



ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

NOTA DI TRASCRIZIONE

In forza di scrittura privata in data 6 aprile 1992 autenticata
in pari data dall'avv. CAFARO Bruno Romano, Notaio in Brindisi, al
N. 9239 del suo repertorio in corso di registrazione.

A FAVORE DI

DE MOLA GIOVANNI, nato in Ostuni (BR) il 24 aprile 1922, codice
fiscale DML GNN 22D24 G1870;

CORNO RENATO, nato in Milano il 19 gennaio 1953, codice fiscale
CRN RNT 53E19 F205M;

DE MOLA EUGENIO, nato in Ostuni il 21 settembre 1931, codice fi-
scale DML GNE 31P21 G187T.



CONTRO

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI,
con sede in Brindisi alla via Casimiro n. 27, codice fiscale
00061820742, in persona del suo Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione e legale rappresentante DELL'ANNO PIETRO, nato in
Fasano il 20 luglio 1939.

SI CHIEDE

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto
Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, ha venduto
e trasferito in proprietà a DE MOLA GIOVANNI, DE MOLA EUGENIO e
CORNO RENATO, che hanno accettato ed acquistato, in comunione e
per la quota indivisa di UN TERZO (1/3) ciascuno, il seguente be-
ne immobile:

OGGETTO

ALLOGGIO compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni al Largo Risorgimento (ora via Villafranca) n.19, lotto 11, scala C, piano RIALZATO, interno DUE (N.2) composto di tre vani utili, accessori e cantina, quest'ultima posta al piano seminterrato dello stesso fabbricato e distinta anch'essa con il numero interno DUE (N.2).

- L'alloggio confina con: via Villafranca, Largo Risorgimento, vano scala condominiale ed alloggio interno uno, salvo altri.

- Il vano cantina confina con: corridoio condominiale di accesso, terrapieno verso via Solari e cantina interno uno, salvo altri.

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346 foglio 147 mappale N. 783 sub.2 C.da Melogna s.n. P.T. categoria A/3 classe 3° vani 6,00 RCL.1056.

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione.

PREZZO DELLA COMPRAVENDITA

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L. 1.551.217 (Lire UNMILIONECINQUECENTOCINQUANTUNOMILADUECENTODICIASSETTE), somma che è stata già pagata dagli acquirenti all'I-

stituito venditore, che ne ha rilasciato ampia e finale quietanza liberatoria a saldo.

GARANZIE

L'I.A.C.P. ha garantito la piena disponibilità e libertà da oneri, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli dell'immobile in oggetto, per cui ha prestato agli acquirenti le garanzie di legge.

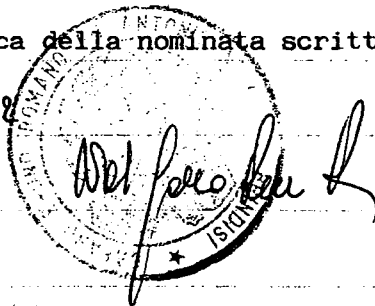
PRECISAZIONI GIURIDICHE

Gli acquirenti hanno dichiarato di aver acquistato l'immobile in oggetto in loro proprietà personale ed esclusiva per effetto di successione ereditaria.

La scrittura privata in oggetto resterà depositata nei rogiti del Notaio autenticante.

Si allega copia autentica della nominata scrittura privata.

Brindisi, li 8.4.1992



CONSERVATORIA R.R. DI BRINDISI

Formalità eseguita il

8 APR. 1992

al N.

6667

d'ordine ed al N.

5531

particolare



23.500

IL DIRETTORE

(Gennaro Neri)



Refertorio N. 9239
Releo Me N. 1343

CONTRATTO DI COMRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIA-
LE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE, ai
sensi dell'art.52 della Legge 5.8.1978 n.457. -----

Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi
fra i sottoscritti: -----

1) DELL'ANNO PIETRO, avvocato, nato in Fasano il 20 luglio 1939
e domiciliato, per la carica, in Brindisi e presso la sede dello
Istituto infra indicato, il quale interviene e stipula questo
atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'I-
stituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindi-
si, con sede in Brindisi alla via Casimiro n.27, codice fiscale
00061820742, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante dell'Istituto, nominato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regio-
ne Puglia n.3 in data 5.1.1990, a quanto infra autorizzato con
Delibera del Commissario straordinario per l'Amministrazione
dell'Istituto N.6175 in data 13.4.1988, integrata con delibera
dello stesso Commissario n.6380 in data 8.6.1988, munita di
presa d'atto del CO.RE.CO di Bari in data 2.8.1988 n.5106, che,
in copia autentica, si allega ad integrare il presente atto
sotto la lettera "A". -----

2) DE MOLA GIOVANNI, avvocato, nato in Ostuni 24 aprile 1922 ed
ivi residente alla via De Amicis n.52, codice fiscale DML GNN
22D24 G1870, che interviene in questo atto, non solo in proprio,
ma anche per conto ed in rappresentanza di: -----



CORNO RENATO,imprenditore,nato in Milano il 19 gennaio 1953 ed
ivi residente alla via Pecorini n.16,codice fiscale dichiarato
CRN RNT 53E19 F205M; -----

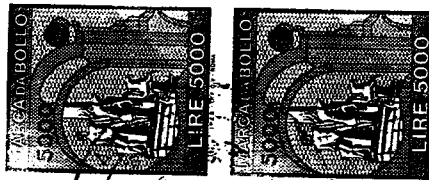
quale di lui procuratore speciale in forza di scrittura priva-
ta autenticata per Notar U.Ajello di Milano in data 11.7.1990,
al n.28166 del suo repertorio,che,in originale,si allega ad
integrare il presente atto sotto la lettera "B". -----

3) DE MOLA EUGENIO,impiegato,nato in Ostuni il 21 settembre
1931 ed ivi residente alla via Colli s.n.,codice fiscale
chiarato DML GNE 31P21 G187T. -----

De Mola Giovanni,De Mola Eugenio e Corno Renato,quest'ultimo a
mezzo del costituito suo speciale procuratore,dichiarano di
acquistare quanto appresso in loro proprietà personale ed e-
sclusiva e non in comunione legale,per effetto di successione
ereditaria. -----

----- PREMesso -----

- che DE MOLA LEONARDANTONIO,nato in Ostuni il 7.7.1899,asse-
gnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito
nel Comune di Ostuni al Largo Risorgimento (ora via Villafran-
ca) n.19,Lotto 11,scala C,piano RIALZATO,interno DUE (N.2),
composto di tre vani utili ed accessori,presentò a suo tempo
domanda di cessione in proprietà dell'alloggio predetto;
- che,in accoglimento di tale domanda,l'Istituto Autonomo Case
Popolari per la Provincia di Brindisi dette all'assegnatario
formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio con



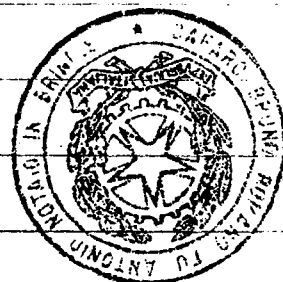
lettera raccomandata dell'8.1.1968 prot.n.9626; -----

- che, pertanto, a norma dell'art. 82 della Legge 5.8.1978 n.457,
il contratto doveva e deve considerarsi stipulato e concluso;
- che in data 2.1.1972 il nominato assegnatario è deceduto, la-
sciando a sè superstiti e coeredi, la coniuge Asciano Pasqua ed
i figli De Mola Giovanni e De Mola Eugenio, come sopra genera-
lizzati, nonchè, per rappresentazione della figlia Margherita
premorta, il nipote Corno Renato, come sopra generalizzato;
- che in data 12.10.1976 è deceduta anche la coniuge supersti-
te Asciano Pasqua, restando unici coeredi, in parti uguali fra
loro i figli dell'originario assegnatario De Mola Giovanni e
De Mola Eugenio nonchè il nipote ex filia del medesimo Corno
Renato; -----

- che i nominati coeredi di De Mola Leonardantonio hanno ri-
chiesto che si proceda alla stipula definitiva in loro favore.
Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte
integrante del dispositivo che segue, con il presente atto

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la provincia di
Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemen-
te indicato "Istituto", vende e trasferisce in proprietà ai si-
gnori DE MOLA GIOVANNI, DE MOLA EUGENIO e CORNO RENATO, in ap-
presso più brevemente indicati "acquirenti", che, come sopra co-
stituiti e rappresentati, accettano ed acquistano, in comunione
e per la quota indivisa di UN TERZO (1/3) ciascuno, l'alloggio



Handwritten signatures and stamps:
A circular stamp with the text "REPUBBLICA ITALIANA" and "MINISTERO DELL'INTERIORE" is visible. Above it, there are several handwritten signatures, including one that appears to be "Piero..." and another that is partially legible as "Giovanni...".

compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni al Largo Risorgimento (ora via Villafranca) n.19,lotto 11,scala C,piano RIALZATO,interno DUE (N.2) composto di tre vani utili,accessori e cantina,quest'ultima posta al piano seminterrato dello stesso fabbricato e distinta anch'essa con il numero interno DUE (N.2). -----

- L'alloggio confina con: via Villafranca,Largo Risorgimento,vano scala condominiale ed alloggio interno uno,salvo altri.

- Il vano cantina confina con: corridoio condominiale di accesso,terrapieno verso via Solari e cantina interno uno,salvo altri. -----

L'alloggio di che trattasi,unitamente al vano cantina,é censito nel N.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346 foglio 147 mappale N.783 sub.2 c.da Melogna s.n. P.T. categoria A/3 classe 3° vani 6,00 RCL.1056 in testa all'Istituto,come da certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi. -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,senza obbligo,da parte dell'Istituto venditore,di ulteriori opere di ultimazione,migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. -----

Gli acquirenti,come sopra costituiti e rappresentati,dichiarano di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e,pertanto,di accettare in proprietà l'im-



mobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi del fabbricato che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. -----

Gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, rinunciano senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del codice civile. -----

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata, per il prezzo di L. 1.551.217 (Lire UNMILIONE CINQUECENTOCINQUANTUNOMILADUECENTODICIASSETTE), quale risulta dalla lettera di comunicazione del prezzo indicata in premessa. -----

Tale prezzo è stato già interamente versato dagli acquirenti, oltre IVA nella misura di legge, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta da fattura rilasciata dall'Istituto stesso, che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza. -----

Con ciò la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita agli acquirenti.

ART. 3 - Gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, dichiarano di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acqui-



stato, e perciò di esonerare, come di fatto esonerano, l'Istituto venditore dal produrre legale documentazione. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.

8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del pagamento del prezzo, effettuato il 2.11.1982, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dagli acquirenti a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora gli acquirenti intendano alienare l'alloggio dovranno darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Casa Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi é nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed é rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, gli acquirenti hanno facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----



La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio. -----

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, né, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

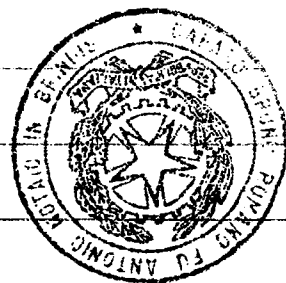
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.6 - Gli acquirenti non potranno conseguire né in affitto né in proprietà altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui innanzi è nulla. -----

ART.7 - A norma dell'art.39 della Legge Regionale della Regione Puglia 20.12.1984 n.54 l'amministrazione dello stabile pas-



sa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del codice civile. -----

Qualora già costituito gli acquirenti entreranno a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento di Condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale gli acquirenti dovranno corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di variazioni annuali. Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese di cui al comma precedente saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dagli acquirenti. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso dei condomini secondo quanto previsto dalla norme del codice civile in materia. -----

ART.8 - Con riferimento all'art.40 della Legge 28.2.1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto alienante, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante ed ai sensi dell'art.4 della Legge 4.1.1968 n.15, dichiara ed attesta

che le opere di costruzione del fabbricato del quale fa parte l'unità immobiliare compravenduta sono state iniziate in data anteriore all'1.9.1967. -----



Gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, dichiarano di non aver apportato modifica alcuna nè all'appartamento compravenduto nè alla sua pertinenza nè alle parti condominiali del fabbricato di cui esso fa parte e pertanto riconoscono e confermano la regolarità urbanistica dell'immobile in oggetto. -----

Con riferimento alla loro posizione fiscale, gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, ai sensi dell'art.4 della Legge 4.1.1968 n.15 e sotto la loro personale responsabilità, dichiarano ed attestano che il reddito fondiario dell'immobile in oggetto è stato da loro dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna. -----

ART.9 - A norma dell'art.10 del vigente Statuto dell'I.A.C.P. e dell'art.17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza o impedimento, dal facente funzioni.

ART.10 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n.513, alla Legge 5 agosto 1978 n.457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica, per quanto compatibili. -----



ART.11 - Le spese, imposte e tasse comunque conseguenti al presente contratto, comprese quelle degli allegati, sono a carico esclusivo degli acquirenti. -----

ART.12 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto agli acquirenti nell'alloggio venduto, ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extragiurisdizionale. -----

ART.13 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto é esclusivamente competente il Foro di BRINDISI. -----

ART.14 - Le Parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento é soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore degli acquirenti e contro l'Istituto, che, a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante, dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio, con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

ART.15 - Tutte le clausole contenute nel presente contratto

hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile
contesto, per cui ogni violazione di una soltanto di esse com-
porta la risoluzione del presente contratto. -----

Il presente contratto resterà depositato negli atti del Notaio
CAFARO Bruno Romano di Brindisi, che ne autenticherà le firme.

Detto Notaio é autorizzato a rilasciarne copia autentica a
chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla fa-
coltà di richiedere al Notaio depositario la restituzione del
presente contratto. -----

Brindisi li 6.4.1992

Il Coordinatore Generale

Il Presidente dell'Istituto

De Mola Eugenio

De Mola Eugenio



Repertorio n. 9239

Raccolta n. 1313

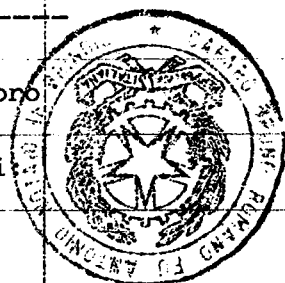
----- . AUTENTICA DI FIRME -----

Repubblica Italiana

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in
Brindisi, con studio alla via G. Bruno n. 24, ed iscritto al Col-
legio Notarile del Distretto di Brindisi; -----

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia dei Componenti, di comune accordo tra loro
e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori



1) LONGO ANTONIO,ingegnere,nato in Francavilla Fontana l'8 giugno 1937 e domiciliato,per la carica,in Brindisi e presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n.27,nella spiegata qualità di Coordinatore Generale dell'Istituto medesimo; -----

2) DELL'ANNO PIETRO,avvocato,nato in Fasano il 20 luglio 1938 e domiciliato,per la carica,in Brindisi e presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi,alla via Casimiro n.27,nella spiegata qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore del nominato Istituto,a quanto sopra autorizzato con Delibera del Commissario Straordinario per l'Amministrazione dell'Istituto N.6175 in data 13.4.1988,integrata con Delibera dello stesso Commissario N.6380 in data 8.6.1988,che,in copia autentica,è stata allegata alla scrittura sopra stesa sotto la lettera "A"; -----

3) DE MOLA GIOVANNI,avvocato,nato in Ostuni il 24 aprile 1922 ed ivi residente alla via De Amicis n.52,che è intervenuto nella scrittura sopra stesa,non solo in proprio,ma anche per conto ed in rappresentanza di: -----

CORNO RENATO,imprenditore,nato in Milano il 19 gennaio 1953 ed ivi residente alla via Pecorini n.16; -----

quale di lui procuratore speciale in forza di scrittura privata autenticata per Notar U.Ajello di Milano in data 11.7.1990, al n.28166 del suo repertorio,che,in originale,è stata allegata

ta all'atto sopra steso sotto la lettera "B"; -----

4) DE MOLA EUGENIO, impiegato, nato in Ostuni il 21 settembre 1931 ed ivi residente alla via Colli s.n.; -----

delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa e nel margine dei fogli intermedi, come per legge. -----

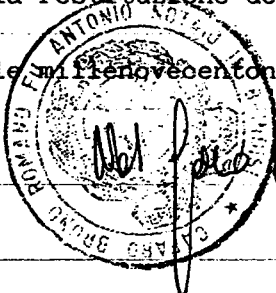
Il legale rappresentante dell'Istituto alienante e gli acquirenti, come sopra costituiti e rappresentati, da me Notaio ammoniti circa le responsabilità penali, cui si è soggetti in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, ai sensi dell'art.4 della Legge 4.1.1968 n.15 e sotto la loro personale responsabilità, hanno reso le dichiarazioni riportate rispettivamente nel primo comma e nell'ultimo comma dell'art.8 del sopra scritto contratto ed hanno sottoscritto le medesime in mia presenza.

Il legale rappresentante dell'Istituto alienante ha consegnato a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

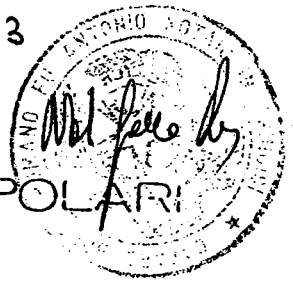
I Comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Le Parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi li sei aprile milienovecentonovantadue.



Referenza N. 9239
Ricevibile N. 1343
Allegato "A"



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

484

Prot. N. _____



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

6380

DELIBERAZIONE N. _____

CHIARIMENTI ALLA DELIBERAZIONE N. 6175 DEL 13/4/88. =

OGGETTO: _____

otto

881

LUGLIO 11

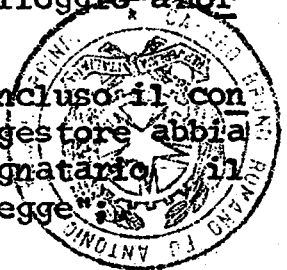
L'anno millenovecentottanta _____ il giorno _____ del mese di _____ ore _____
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

- Vista la richiesta di chiarimenti del CO.RE.CO., Prot. n. 3149, del 16/5/88, relativa alla deliberazione indicata in oggetto, fornisce i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine a quanto evidenziato con la sopra citata richiesta:
- premesso che la deliberazione N. 4827 del 7/5/86, citata nella parte in premessa della deliberazione indicata in oggetto concerne la approvazione di uno schema di contratto genericamente valido per tutti gli intenti che acquisiscono la proprietà dell'alloggio ancor ma dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457;
- che detto art. 52 recita: "Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge e considerato:



- che, riconosciuta, come ritiene codesto stesso CO.RE.CO., l'utilità e legittimità della retroattività della data, essa non può che decorrere, tenuto conto peraltro di quanto previsto dalla stessa deliberazione innanzi indicata, dal momento in cui è stato pagato il prezzo non già nel senso che in quel momento si concretizza l'effettivo possesso, ma nel senso che in quel momento il contratto può certamente considerarsi stipulato e concluso a tutti gli effetti. Infatti, nella fattispecie non solo il prezzo è stato già comunicato, (e ciò è avvenuto in tempo remoto, l'8/1/68) come previsto dall'anzidetto art. 52, ma anche effettivamente corrisposto. Pertanto, con lo avvenuto pagamento del prezzo il contratto va ritenuto senz'altro stipulato e concluso dato che il legislatore, con la norma di cui al citato art. 52, lo ritiene già stipulato concluso, sia pure per più limitati effetti, con la sola comunicazione del prezzo.

Insomma, al di là della necessità della stipulazione di un formale contratto di compravendita, formalità certamente essenziale ma solo per realizzare il trasferimento della proprietà, si può sostenere che l'avvenuto pagamento del prezzo configuri il momento perfezionativo dell'elemento consensuale del contratto.

Gli atti citati in premessa si allegano in copia al presente atto deliberativo del quale costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile.

Tutto ciò premesso e considerato,

Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,

D E L I B E R A

= DI INTEGRARE il provvedimento deliberativo indicato in oggetto con i chiarimenti e gli elementi integrativi esposti in premessa.

copia - Dr. Ruggiero

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEDUTA DEL 16 MAG. 1988

lep. N. 3149

S.U.

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI

Prot. N. 4419

Data 24 MAG. 1988

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

6175

I.A.C.P. BRINDISI

- Esaminata la deliberazione n. adottata dal
..... nella seduta del 13.4.88 ed avente
per oggetto: "Trasferimento in proprietà a norma dell'art.52 della
legge n.457/78, dell'alloggio pop. sito in Ostuni alla Via Villafran-
ca, lotto 11 - scala A - piano rialzato int.2 a favore degli eredi";
dell'assegnatario DE MOLA L.A.
- ai fini della completa e definitiva valutazione dell'atto stesso;
- Visti gli artt. 55 - 59 e 60 della Legge 10/2/1953, n. 62;
- Visti gli artt. nn. 4 - 12 - 29 - 44 della Legge della Regione Puglia sui controlli n. 25 del 4/5/1985;

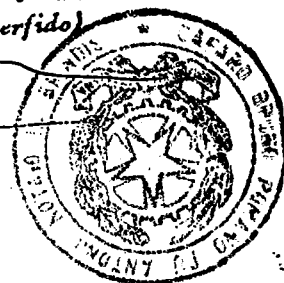
CHIEDE CHIARIMENTI

Premesso che si appalesano perplessità circa la legittimità della procedura seguita per il trasferimento in proprietà dell'alloggio di che trattasi, specificatamente per quanto attiene il presunto fondamento, atteso che utile e legittimo appare la retroattività della data ed atteso che la deliberazione di riferimento n.4827 del 7.5.1986, esecutiva, prevede esplicitamente "....un periodo di anni 10 dalla data di stipula del contratto...." e non già dallo effettivo possesso, come appare configurarsi l'ipotesi sostenuta in sede di adozione del provvedimento in esame (anche se dovuto a causa non dipendente da volontà soggettive o circostanze soggettive);

CHIEDE CHIARIMENTI

ed elementi integrativi di giudizio in ordine a quanto evidenziato nella succitata premessa.

per copia conforme
IL SUGGERITARIO
(D.ssa J. Perfido)



Copia - Sig. Ruggiero

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
B A R I

16 MAG. 1988

Prot. N. 3149

Bari,

IST. AUT. CASE POPOLARI BRINDISI	
Prot. N.	4990
Data	19 MAG. 1988

IACP/BR.

OGGETTO: Delibera nr. 6175
del 13.4.88 Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Regionale di Controllo nella
seduta del 16 MAG. 1988 al nr. o. d. g.
ha esaminato il provvedimento indicato in oggetto ed ha così deliberato:

RICHIESTE CHIARIMENTI

Nei prossimi giorni perverrà a codesta Amministrazione il motivato provvedimento formale.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

"Trasferimento in proprietà dell'alloggio
pop. sito in Ostuni - Via V. Le Franca -
a favore Sig. De Mole Leonardo A."

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 240



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 6175

OGGETTO: TRASFERIMENTO IN PROPRIETA', A NORMA DELL'ART. 52 DELLA LEGGE
5/8/78, N. 457, DELL'ALLOGGIO POPOLARE SITO IN OSTUNI ALLA VIA
VILLAFRANCA - LOTTO 11° - SCALA A - PIANO RIALZATO - INT. 2 ,
A FAVORE DEGLI EREDI DELL'ASSEGNATARIO SIG. DE MOLA LEONARDO
ANTONIO. =

L'anno millenovecentottanta OTTO Il giorno TREDICI del mese di APRILE ore 11,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

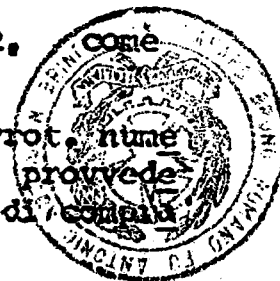
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, Incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/'86

PREMESSO:

- 1) che gli eredi dell'assegnatario DE MOLA Leonardo Antonio, aventi diritto, ai sensi dell'art. 52 della Legge 5/8.78, n. 457, al trasferimento in proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, hanno corrisposto, a seguito della lettera di comunicazione dello I. A.C.P. del 17/9/82, Prot. n. 9084, che riconfermava il prezzo a suo tempo comunicato all'assegnatario stesso, l'intero prezzo di cessione dell'alloggio pari a L. 1.555.217.=-;
- 2) che detto prezzo è stato pagato sin dal 2 novembre 1982, risulta dalla fattura I.A.C.P. n. 139 di pari data;
- che, pertanto, con lettera dell'Istituto del 17/11/82, Prot. numero 11742, venne dato incarico al notaio Bruno CAFARO di provvedere a quanto occorrente per la stipula del relativo atto di compravendita;



- 4) che, conseguentemente, gli aventi diritto si presentarono presso lo studio notariale per addivenire alla stipula del contratto, così che, però, non fu possibile poiché, in sede di acquisizione dei dati catastali occorrenti per l'esatta individuazione dell'unità immobiliare da trasferire in proprietà, si rilevarono elementi di identificazione contrastanti tra quelli risultanti dalla situazione di fatto, quelli in possesso dell'Istituto e quelli risultanti dagli atti del catasto;
- 5) che, pertanto, è occorso che il competente Ufficio Patrimonio dello I.A.C.P. svolgesse una complessa procedura di accertamento tesi ad acquisire i reali elementi di individuazione e confinazione dell'alloggio in oggetto, con conseguente sospensione della stipula dell'atto di compravendita;

CONSIDERATO:

- che gli aventi diritto hanno corrisposto il prezzo sin dal 2/11/82 e che il ritardo della stipulazione del contratto, per quanto detto nelle premesse, deriva da circostanze assolutamente non imputabili ad essi eredi, i quali si vedrebbero, peraltro, ulteriormente penalizzati a causa del divieto di alienazione di dieci anni decorrente, ai sensi dell'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, dalla data di stipula del contratto;
- che con la consegna dell'alloggio, avvenuta all'origine e cioè all'atto dell'assegnazione e con il pagamento del prezzo si sono verificati gli elementi essenziali e peculiari che valgono a configurare l'esistenza del contratto di compravendita;
- che, pertanto, ai fini della determinazione del termine di decorrenza del divieto di alienazione previsto dall'art. 28 della Legge 8/8/77, n. 513, il contratto può ritenersi effettivamente stipulato e concluso dalla data del pagamento del prezzo;

Tutto ciò premesso e considerato,

- Visto l'art. 4 dello schema di contratto che va applicato alla fattispecie, approvato con deliberazione commissariale n. 4827 del 7/5/86, vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 3/6/86 Rep. n. 3430, ai sensi del quale "..... per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento".
- Ravvisata l'opportunità, per tutto quanto innanzi detto ed al fine di evitare eventuale contenzioso, di considerare come data iniziale per la decorrenza del termine decennale del divieto di alienazione, la data di pagamento del prezzo (2.11.82);
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale,



DELIBERA

= DI TRASFERIRE in proprietà, a norma dell'art. 52 della Legge 5.8.78, n. 457, la proprietà dell'alloggio popolare sito in Ostuni alla Via Villafranca, Lotto 11° - Scala A - piano rialzato - int. 2, a favore degli eredi dell'assegnatario Sig. DE MOLA Leonardo Antonio;

= DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'art. 4 dello schema di contratto da applicare alla fattispecie come qui appreso specificato: "Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data del pagamento del prezzo, effettuato il 2/11/82, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento";

DI DARE MANDATO ai competenti Uffici di provvedere a quanto occorren^{te} in merito. =



REGIONE SICILIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
DARI

Rep. 5106 2/8/88

Il Comitato Regionale di Controllo della seduta
del 2/8/88

Prende Atto - attesi: esecuzioni formali

IL SEGRETARIO
L.to Dott.ssa Isabella Perillo

IL PRESIDENTE
L.to Dott. Vittorio Masiello



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L.to Dott. Ing. Emerico ELIA

IL SEGRETARIO
L.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato.

IL COORDINATORE GENERALE
L.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

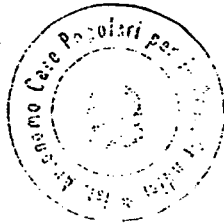
Per copia conforme all'originale
Brindisi, li 28 SET. 1988

IL COORDINATORE GENERALE
(L.to Dott. Ing. Antonio LONGO)



Per copia conforme
- 7 LUG. 1988

IL COORDINATORE GENERALE
(L.to Dott. Ing. Antonio LONGO)





PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto

- CORNO RENATO nato a Milano il giorno 19 maggio 1953, residente a Milano via Pecorini n. 16, imprenditore
codice fiscale CRN RNT 53E19 F205M

con il presente atto nomina e costituisce

quale suo speciale procuratore il signor:

- DE MOLA GIOVANNI nato ad Ostuni il 24 aprile 1922, residente in Ostuni via De Amicis n. 52, avvocato
codice fiscale DML GNN 22D24 G1870

affinchè in suo nome vece e conto ed in concorso con gli altri aventi diritto, abbia a ricevere in assegnazione dall'Istituto Autonomo delle Case Popolari competente, alle condizioni che riterrà più convenienti il seguente immobile:

In comune di Ostuni (BR), Largo Risorgimento n. 19/2, appartamento sito al piano terreno composto da tre vani e servizi con annesso locale seminterrato ad uso deposito, il tutto censito al N.C.E.U. alla partita 6346, foglio 147, mappale 783, sub. 2, piano T, categoria A/3, classe 3, vani 6, RCL 1056.

Il sottoscritto, pertanto conferisce al nominato procuratore ogni più ampia ed occorrente facoltà, ivi compresa quella di:

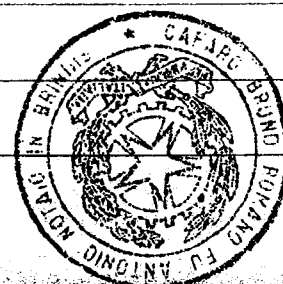
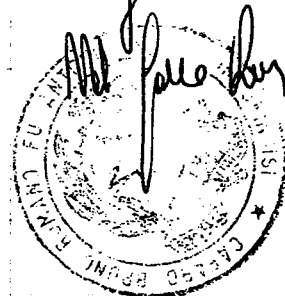
- intervenire nel contratto di acquisto sottoscrivendolo;
- identificare e descrivere l'immobile in oggetto nella sua consistenza e con i confini e più esatti ed aggiornati dati

Dot. Ubaldo
M. C. L. A.
Cecilia V. Biondi

Registro N. 9239

Ricevuta N. 1343

Allegato "B"



catastali;

- convenire qualunque patto, sia di natura reale che obbligatorio, clausola, condizione e modalità dell'acquisto;
- pattuire il prezzo dell'acquisto, versarlo e riceverne quietanza;
- emettere dichiarazione ai sensi e per gli effetti della legge 19/5/1975 n.151;
- chiedere eventuali benefici fiscali;
- fare insomma tutto quanto altro necessario o utile per la migliore esecuzione della presente procura non volendo il sottoscritto che al nominato procuratore possano essere eccettuati imprecisione o difetto di poteri anche se qui non espressamente indicati.

Il tutto con promessa di rato, fermo e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma, a titolo gratuito, con espresso obbligo di rendiconto nelle forme di legge e da esaurirsi in unico contesto.

Renato Caruso

REPERTORIO N. 28166

AUTENTICA DI FIRMA

Io sottoscritto Dott. Umberto Ajello, notaio alla residenza di Segrate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza

assistenza di testimoni avendo la parte con il mio consenso,
rinunziato

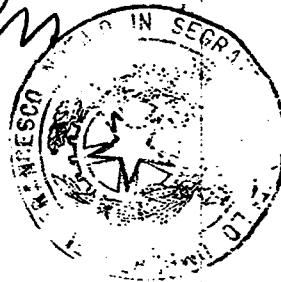
certifico

che la firma in calce alla scrittura che precede è stata ap-
posta in mia presenza da:

- Corno Renato nato a Milano il giorno 19 maggio 1953, resi-
dente a Milano via Pecorini n. 16, imprenditore
della cui identità personale io notaio sono certo.

Milano, undici luglio millenovecentonovanta.

Umberto M. Notom



SPECIFICA

(Art. 17 L. N. 0 91 R. N.)

Onerario » 18405

Cassa M. N. » 3575

Tassa Archivio » /

Copia Regist. » /

Voltura Catast. » /

Scrittura » 3000

MA

Registrato in Brindisi il 14.04.1992 al N.65 Mod.2°/V.

E' copia conforme all'originale, che si rilascia alla Parte, in carta libera, per uso fiscale.

Brindisi, li 30 APR. 1992

